



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA
 SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA
 TUTELA DELLA SALUTE
 DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
 Ufficio III - Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali -
 Unità centrale di crisi

Trasmissione elettronica
 N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Registro – Classif:

Alle Regioni e Province Autonome
 Assessorati alla Sanità
 Servizi Veterinari

e p.c

UFFICIO 2 DGISAN
 UFFICIO 7 DGSAF
 UFFICIO 8 DGSAF
 CEA – Torino
 ISS – Roma
 IIZZSS
 Alle Associazioni di Categoria
 ASSOCARNI
 ASSICA
 AIIPA
 ASSALZOO
 UNICEB
 ASSOGRASSI
 ASSALCO
 Carabinieri per la Tutela della Salute

Oggetto: BSE - Modifica categorizzazione OIE per la Romania (Dec. 2007/453/CE) e programma di sorveglianza (Dec. 2009/719/CE)

Con Decisione di esecuzione (UE) 2016/600 del 15 Aprile 2016 è stata modificata la decisione 2007/453/CE che riporta l'elenco dei Paesi sulla base della loro qualifica sanitaria con riguardo alla BSE.

Nel giugno del 2014, alla Romania, dopo l'individuazione di un "caso atipico" di BSE, è stato sospeso il riconoscimento di Paese a rischio trascurabile per la stessa malattia. Poiché nel maggio del 2015 l'assemblea generale dell'OIE ha modificato il codice sanitario per gli animali terrestri escludendo la BSE "atipica" ai fini del riconoscimento ufficiale della qualifica del rischio, la Romania è stata riammessa nell'elenco dell'allegato della decisione del 2007.

Tale situazione determina, ai fini della rimozione del MSR (dai bovini rumeni), l'applicazione del Reg UE 2015/1162 del 15.07.2015 ovvero l'eliminazione: ***del cranio, esclusa la mandibola e compresi il cervello e gli occhi, nonché il midollo spinale degli animali di età superiore ai 12 mesi (c.d. lista ridotta).***

Si ritiene sempre utile ribadire che la ***"lista ridotta" si applica solo*** nel caso in cui il codice (ISO) identificativo del Paese e le informazioni del documento sanitario di trasporto coincidano con lo status sanitario trascurabile. In pratica se il bovino "soggiorna" in uno Stato con rischio controllato verrà trattato secondo il Reg. (UE) 2015/728 (*lista completa del MSR*).

Particolare attenzione è da rivolgere ai programmi di sorveglianza dei Paesi Membri che sono da considerare in maniera indipendente rispetto alla qualifica sanitaria con riguardo alla BSE. Infatti, la Decisione di riferimento 2009/719/EC è rimasta immutata. Nel senso che i capi bovini provenienti dalla Romania, Bulgaria e Croazia devono continuare ad essere sottoposti a test rapido nei seguenti casi:

- 1) età superiore ai 30 mesi per i regolarmente macellati;
- 2) età superiore ai 24 mesi per la categorie a rischio (morti, macellati d'urgenza e differiti).

Nell'ultimo Comitato del 27/28.04.2016, è stato votato favorevolmente il passaggio della Croazia al nuovo programma di sorveglianza che ammette il campionamento dell'obex per i capi bovini di età superiore ai 48 mesi. Pertanto non appena verrà adottata la decisione di modifica della 2009/719/EC, per gli animali macellati nel nostro territorio nazionale, provenienti da tale Paese (Croazia), si dovrà effettuare il test solo per le categorie a rischio di età superiore ai 48 mesi.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE

*F.to Silvio Borrello

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referente/Responsabile del procedimento:
Pierdavide Lecchini – DGSA Uff. III
p.lecchini@sanita.it - 06.5994.3126
Maria Gabriella Perrotta – ex DGSA Uff. III
mg.perrotta@sanita.it – 06.5994.6938